

**1. Aperture uffici elettorali nei giorni antecedenti la presentazione delle candidature e richiesta di valutare apertura mattutina per il 21/04 .**

“Per quanto riguarda le aperture straordinarie degli uffici di Corso Torino oltre a quelle previste dalla circolare del Ministero Interno (<https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-028-servelet-11-04-2025.pdf>) e quella di sabato 19/4 mattina, per lunedì 21/04 si è convenuta con gli interessati la ricezione di eventuali documenti via PEC.”

**2. La somma di 2.500 euro, indicata nell’articolo 12 comma 6 legge 96/2012 con riferimento al mandatario elettorale, va riferita come complessiva in caso di presentazione di candidatura sia per il Comune che per il Municipio? Oppure vanno intesi 2.500 euro per ciascuna candidatura e quindi vanno sommati?**

Considerata la finalità della disciplina, nonché la contestualità delle elezioni comunali e municipali, e considerato quanto comunicato dalla Corte d’Appello in merito alla non estensione del controllo del Collegio di Garanzia Elettorale alle spese municipali, si ritiene che il limite vada considerato complessivamente.

**3. In relazione all’applicabilità alle elezioni municipali-circoscrizionali delle regole che presidiano le spese elettorali di cui alla legge 96/2012 e 515/1993, con particolare riferimento al mandatario elettorale, è stato sottoposto quesito alla Corte d’appello, Collegio Regionale di Garanzia, che ha dato parere negativo circa la possibilità di operare tale estensione sulla base di un Regolamento comunale con conseguente dichiarazione di incompetenza.**

Pertanto, anche tenuto conto di tale pronunciamento, non risulta applicabile alle elezioni municipali- circoscrizionali la disciplina in esame, in quanto priva di un espresso richiamo normativo e di una espressa disciplina legislativa in ordine ai presidi sanzionatori e di controllo.

**4. Il rendiconto va presentato anche per candidati che hanno speso meno di 2.500 euro?**

Sì a tenore dell’articolo 13 legge 96/2012, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.  
Sì a tenore dell’articolo 30 della legge n. 81/1993, al Comune per la pubblicazione all’albo pretorio entro 30 giorni dalla chiusura della campagna elettorale.

**5. Il bilancio preventivo, da consegnare assieme alla presentazione delle candidature, va presentato per le liste e/o per i singoli candidati?  
Nel caso di bilancio per liste, è la somma di quello dei singoli candidati?**

“Visto il tenore del comma 2 dell’art. 30 della Legge n. 81/1993, che testualmente dispone “Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste”, e tenuto conto dell’evoluzione della recente giurisprudenza in materia, sarebbe più prudente che anche i candidati che intendono fare spese in proprio presentino i loro bilanci preventivi, con obbligo di nomina dei mandatarî se la spesa supera euro 2.500 ciascuno”

Il bilancio preventivo va quindi presentato sia per lista che per i singoli candidati che intendano fare spese in proprio. Il bilancio di lista non è pertanto la somma di quelli dei singoli candidati.

6. Per quanto concerne la **sede di presentazione delle candidature**, si conferma Corso Torino, più facilmente accessibile sia con i mezzi pubblici che con mezzi privati.
7. **È stato se la patente di guida possa sostituire la carta d'identità come documento di riconoscimento.**

La risposta è stata positiva, visto l'elenco dei documenti di identità di cui all'art. 35 del DPR 445/2000.

8. **È stato chiesto se a corredo della documentazione da presentare vadano inseriti anche i casellari di ciascun candidato.**

La risposta è stata negativa.

9. **È stato chiesto quale sia il momento rilevante per il consigliere comunale dimissionario di un Comune che vuole candidarsi come consigliere comunale in altro Comune e in particolare da quale momento decorrano le dimissioni e in che forma vadano presentate.**

La norma di riferimento è l'articolo 60 comma 3 del TUEL, che richiama l'articolo 60 comma 1 numero 12), stabilendo che le cause di ineleggibilità citate – fra cui quella in esame relativa alla carica di consigliere comunale – “non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Dal punto di vista pratico è sufficiente che il consigliere comunale uscente da un Comune per candidarsi in altro Comune abbia presentato al primo, personalmente la nota di dimissioni protocollata in data antecedente al termine di presentazione delle candidature nel nuovo Comune.

Le dimissioni non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Comma 8 articolo 38 dlgs n. 267/2000): “8. *Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141.*”

10. È stato confermato che si ritiene preferibile per una consultazione più agevole che, nella **presentazione dei documenti in sede di presentazione delle candidature**, questi

**siano divisi per ciascun candidato** e cioè per ognuno di essi ci sia nell'ordine la sua documentazione completa.

11. Si fornisce di seguito il link alla pagina della Corte d'Appello - **Collegio Regionale di Garanzia Elettorale** cui si rimanda per ottenere maggiori informazioni sulle questioni relative agli adempimenti posti a carico dei candidati e le relative sanzioni:

[https://ca-genova.giustizia.it/it/collegio\\_regionale\\_elettorale.page](https://ca-genova.giustizia.it/it/collegio_regionale_elettorale.page)

12. In merito al quesito se sia possibile per un **candidato alla carica di consigliere municipale essere componente del seggio elettorale come segretario di seggio o scrutatore** in occasione delle elezioni municipali, anche in altro Municipio rispetto a quello in cui si è candidato, **la risposta è negativa**.

La norma di riferimento è l'art. 23 del DPR 570/1960 che prevede "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: ... (*omissis*) f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".

Tale disposizione va interpretata come divieto per i candidati alle elezioni comunali e municipali-circoscrizionali di far parte dell'ufficio elettorale in quanto il concetto di "elezioni per le quali si svolge la votazione" è utilizzato dal legislatore in modo onnicomprensivo senza ulteriori specificazioni.

A conferma del carattere unitario delle elezioni municipali, si consideri anche che il decreto prefettizio di convocazione dei Comizi è unico per tutti i Consigli dei nove Municipi e, pertanto, non essendo possibile operare una parcellizzazione delle elezioni, va confermato il divieto di partecipare agli uffici elettorali anche in un Municipio diverso rispetto a quello di candidatura.